

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 1

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina
della riproduzione animale

(Parere ai sensi dell'articolo 15, commi 1, 4 e 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 gennaio 2018)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D343/18

Roma, 24. 1. 2018

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 19 gennaio 2018.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

cordialmente,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale".

In particolare, l'articolo 15, comma 1, della citata legge, per razionalizzare e contenere la spesa pubblica, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

I principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare per l'esercizio della delega, sono elencati al comma 4 dello stesso articolo e sono i seguenti:

a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;

c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero), delle modalità di accesso da parte di terzi;

d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;

e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;

f) previsione della possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico;

g) accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.



Le principali novità del presente decreto legislativo, rispetto alla legislazione ad oggi vigente, sono le seguenti:

1. il riconoscimento degli "Enti selezionatori" quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione di programmi genetici se in possesso di determinati requisiti;
2. il riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è un necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;
3. la specializzazione delle attività e la possibilità della separatezza delle funzioni tra la raccolta dati zootecnici nelle aziende e loro elaborazione ai fini della selezione da parte degli Enti selezionatori;
4. la costituzione di un Comitato nazionale zootecnico (CNZ), con compiti di regolazione, standardizzazione e di indirizzo dell'attività di raccolta dei dati negli allevamenti.
5. la costituzione di una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale e la definizione da parte del Ministero delle modalità di accesso ai relativi dati;

Si evidenzia che i dati raccolti nella sopracitata banca potranno essere usati per molteplici scopi, come ad esempio, nell'attuazione di sistemi efficaci di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti di origine zootecnica, nell'attuazione di sistemi di controllo delle produzioni per la pubblica amministrazione e per i consorzi di tutela, nell'attuazione di sistemi di monitoraggio delle principali patologie per la riduzione dei tempi di intervento, nella valorizzazione delle produzioni zootecniche derivanti dal miglioramento genetico nazionale, nell'implementazione dei manuali di autocontrollo; nelle eventuali verifiche nel processo di pagamento dei premi PAC.

In particolare, i dati in questione sono dati privati delle aziende zootecniche, riguardano caratteristiche quali-quantitative delle produzioni di latte e di carne e sono il frutto del rilevamento, dell'elaborazione e dell'organizzazione di informazioni sugli aspetti produttivi e riproduttivi degli allevamenti. Attraverso l'accesso alla banca dati, i soggetti autorizzati potranno impiegare tali dati ai fini della consulenza nelle aziende che potrà essere svolta attraverso parametri ed informazioni tecniche maggiormente rispondenti alla realtà zootecnica. Il miglioramento del sistema di consulenza al settore che ne deriva è in linea con il criterio direttivo di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), della legge di delega n. 154 del 2016 relativo alla riorganizzazione del sistema di consulenza al settore.

La riproduzione e il miglioramento genetico degli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina occupano un posto strategico, dal punto di vista economico e sociale, nell'agricoltura dell'Unione europea e apportano un grande contributo al patrimonio culturale di quest'ultima.

Attraverso tali attività è possibile garantire non solo una maggiore sicurezza alimentare all'interno dell'Unione europea, ma anche un miglioramento del livello quanti-qualitativo delle produzioni



zootecniche nel complesso (ad esempio: latte, carne, lana, ecc.), consentendo di perfezionare sensibilmente il livello di autoapprovvigionamento di prodotti zootecnici del Paese.

Le norme dell'Unione europea in materia di riproduzione animale sono dettate dal regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale, la cui applicazione è prevista a far data dal 1° novembre 2018.

In particolare il regolamento citato disciplina:

- le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione;
- le norme per il riconoscimento degli Enti selezionatori e degli Enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi genetici;
- i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli Enti selezionatori e degli Enti ibridatori;
- le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;
- le norme relative alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori;
- le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale;
- le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali e, in particolare, quelle sugli Enti selezionatori e sugli Enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali;
- le norme relative all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché le norme relative alla corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri;
- le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei Paesi terzi.

Le principali novità introdotte dal regolamento (UE) n. 2016/1012 riguardano i seguenti aspetti:

- a) il riconoscimento dell'"Ente selezionatore" in possesso dei requisiti previsti dal regolamento quale "associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diverso dall'autorità competente", previa presentazione della domanda di riconoscimento all'Autorità competente dello Stato membro in cui esso stesso è ubicato. In Italia l'Autorità competente è il Ministero;
- b) la presentazione dei programmi genetici da parte degli Enti selezionatori;
- c) l'approvazione dei programmi genetici predisposti dagli Enti selezionatori da parte dell'Autorità competente dello Stato membro;



d) la possibilità che uno Stato membro chieda ad un altro Stato membro che un proprio Ente selezionatore possa operare sul territorio di quest'ultimo;

e) le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli Enti selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali. Infatti il Regolamento (UE) n. 1012/2016 non prevede l'autonoma esistenza dei controlli funzionali, che vengono visti solo come una parte delle attività che compongono lo schema di selezione, nell'ambito di un programma genetico.

A livello nazionale la materia della riproduzione animale è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, e successive modificazioni e integrazioni, e dal relativo regolamento esecutivo, approvato con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della sanità del 19 luglio 2000, n. 403.

La legge citata individua i principi fondamentali della materia, tra i quali vi sono l'istituzione dei libri genealogici per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico, lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico. Molte disposizioni previste dalla legge n. 30 del 1991, tuttavia, non sono conformi alle norme introdotte dal regolamento (UE) n. 2016/1012.

In particolare, la legge in questione dispone, all'articolo 3, che i libri genealogici siano istituiti, previa approvazione del Ministero, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso di determinati requisiti. I libri genealogici sono tenuti sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto del Ministero. Il regolamento (UE) n. 2016/1012, invece, distingue il riconoscimento dell'associazione di allevatori quale "Ente selezionatore" dall'approvazione del programma genetico attuato dall'Ente stesso. Il disciplinare, previsto dalla legge n. 30 del 1991, diventa così parte integrante del programma genetico, che comprende l'intera attività del libro genealogico di una specifica razza. I requisiti per il riconoscimento degli enti selezionatori e dei relativi programmi genetici, inoltre, sono stabiliti dal regolamento citato e non più con decreto del Ministero.

Infatti il regolamento prevede che qualsiasi associazione di allevatori possa richiedere all'autorità competente dello stato membro in cui ha sede, il riconoscimento quale ente selezionatore e l'approvazione di uno o più programmi genetici. Pertanto non risulta possibile predeterminare nella legge, come invece fa la legge n. 30 del 1991, quale associazione possa o debba gestire programmi genetici per determinate razze. A tal proposito la legge attualmente vigente prevede che l'AIA tenga i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina autoctone a limitata diffusione e che i registri anagrafici per le razze ovine e caprine siano tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime (articolo 3 comma 2). Queste disposizioni contrastano con il regolamento in quanto le suddette razze possono essere oggetto di programmi genetici attuati anche da altri enti selezionatori, se rispondenti ai requisiti fissati dal regolamento.

Il programma genetico, inoltre, include sia il libro genealogico che i registri anagrafici e può, in base al regolamento, avere diversi obiettivi: il miglioramento, la conservazione, la creazione e la



ricostituzione di una razza, attualmente, invece, ripartiti tra i libri genealogici (miglioramento genetico) e i registri anagrafici (conservazione della razza).

Secondo quanto previsto dalla legge n. 30 del 1991, i controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA), conformemente con appositi disciplinari per il tramite dell'Ufficio centrale dei controlli e i propri uffici provinciali. Pertanto, un altro aspetto che è stato necessario rendere conforme al regolamento riguarda proprio la separazione delle funzioni degli Enti selezionatori da quelle relative alla raccolta dati in allevamento. Il regolamento, infatti, prevede che questi controlli, necessari per effettuare le valutazioni genetiche, debbano essere svolti, quando previsti dal programma genetico, dall'Ente selezionatore che può decidere di delegarli a terzi e tale scelta eventuale deve essere inclusa nel programma genetico al momento della richiesta di approvazione al Ministero.

Sempre secondo la legge n. 30 del 1991, l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero con quelle delle Regioni e Province autonome, attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 4, comma 2-bis).

Infine, l'articolo 3, comma 4-bis, della legge attualmente vigente dispone che il Ministero predisponesse e mantenesse aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina. Le informazioni in questione sono disponibili sul sito del Ministero.

Alla luce di quanto sopra e al fine di dare seguito a quanto previsto all'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, e di uniformare la norma nazionale alla legislazione europea si è reso necessario abrogare la legge n. 30 del 1991 e sostituirla con un nuovo decreto legislativo, che consenta di riconoscere gli enti selezionatori e di approvarne i relativi programmi genetici.

Il decreto legislativo proposto, nel complesso individua i principi fondamentali relativi ai settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, andando a disciplinare il riconoscimento degli Enti selezionatori, l'approvazione e lo svolgimento dei programmi genetici e dei loro obiettivi, la raccolta dei dati in allevamento del bestiame e la riproduzione animale.

Il Ministero è l'Autorità competente per l'Italia per il riconoscimento degli Enti selezionatori e degli Enti ibridatori, purché questi soddisfino precisi requisiti, che diventano più stringenti se tali Enti intendono avvalersi di un sostegno finanziario pubblico. Inoltre viene introdotta la possibilità che tali Enti si possano aggregare in comparti produttivi, questa anche al fine di rendere più efficiente la programmazione delle politiche di sostegno al settore.



Viene recepito il concetto di programma genetico, quale strumento che persegue degli obiettivi legati al miglioramento, conservazione, creazione, ricostituzione di una razza e, per la specie suina, l'ibridazione, individuando l'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici, quale unico elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione.

Si operato per cercare di semplificare ed ottimizzare i modelli organizzativi e gestionali delle Associazioni nazionali allevatori per specie e/o attitudine produttiva al fine di consentire la partecipazione al sistema selettivo da parte delle aziende in modo dinamico anche attraverso la creazione di Associazioni nazionali di primo livello.

Si è intervenuti con l'intento di favorire la specializzazione di diversi servizi, quali: l'attività di miglioramento genetico e della biodiversità, distinte da quelle di raccolta dei dati e delle informazioni di interesse zootecnico; la valorizzazione dei dati raccolti (multifunzionalità dei dati) anche con la creazione di procedure informatiche di tipo open data, consultabili, previo accreditamento, dagli operatori del settore; l'ampliamento dei servizi offerti dalle Associazioni allevatori, con obbligo di utilizzo degli eventuali proventi, per attività istituzionali.

Sono dettate disposizioni per l'istituzione, presso il Ministero - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, di un Comitato Nazionale Zootecnico, che può essere articolato per attitudine produttiva, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti. Tale Comitato sostituisce gli attuali Comitati Tecnici di Controllo (CTC) per il settore "Latte" e "Carne", di cui rispettivamente ai decreti direttoriali n. 4392 del 7 marzo 2013 e n. 16989 del 28 agosto 2013.

Sono inoltre previste disposizioni per la messa a punto di una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale, anche attraverso l'adeguamento di quelle esistenti, al fine di favorire l'organizzazione e l'armonizzazione dei dati raccolti negli allevamenti, di competenza nazionale, e renderli disponibili per la consulenza in agricoltura, di competenza regionale.

Inoltre, l'articolo 3 della legge n. 30 del 1991 prevedeva la fissazione da parte dell'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dei requisiti genealogici morfologici e attitudinali, nonché delle modalità per l'inserimento dei cavalli delle razze purosangue inglese e trottatore italiano in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione artificiale. Il citato Regolamento (UE) n. 2016/1012 ha stabilito, all'articolo 21, che ogni animale riproduttore di razza pura deve essere ammesso a monta naturale nell'ambito del libro genealogico di appartenenza. Pertanto non essendo più necessaria né la verifica dei requisiti attitudinali né un esame morfologico del cavallo per essere autorizzati alla riproduzione, essendo sufficienti i criteri di iscrizione degli animali riproduttori al libro genealogico così come previsto dal Capo IV del regolamento (UE) n. 2016/1012, non c'è l'esigenza di mantenere in essere la disposizione di cui all'articolo 3 comma 3 della legge n. 30/1991.

Coerentemente con l'impianto normativo della legge n. 30 del 1991, che prevede, agli articoli 9 e 9-bis, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni sulla riproduzione animale e a completamento del testo di nuova formulazione, il decreto dispone di un sistema sanzionatorio, volto a punire in via amministrativa condotte non aventi rilevanza dal punto di penale. Si tratta, invero, delle medesime sanzioni già previste dalla legge n. 30 del 1991,



integralmente abrogata, e qui riportate come conseguenza punitiva della violazione dei nuovi precetti introdotti con il presente schema di decreto.

Al fine di escludere una eventuale violazione del principio del *ne bis in idem*, è prevista la clausola che espressamente esclude che nella fattispecie possa essere rilevata una valenza penale.

Si riporta, in dettaglio, il contenuto dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 1, individua i principi fondamentali relativi ai settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica (comma 1).

Al comma 2 sono definiti gli ambiti specifici della disciplina, che riguarda il riconoscimento degli Enti selezionatori, con l'elenco delle specie zootecniche interessate, l'approvazione e lo svolgimento dei programmi genetici e dei relativi obiettivi, la raccolta dei dati in allevamento del bestiame. L'articolo, nella sostanza, mira promuovere la riproduzione degli animali incoraggiando l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta qualità genetica elevata, in osservanza del principio direttivo di cui all'articolo 15, comma 4, lettera d), della legge n. 154 del 2016, e di quanto previsto dal regolamento. In tale quadro, i libri genealogici sono lo strumento di conservazione della biodiversità e della valorizzazione delle razze autoctone.

L'articolo 2 riporta le definizioni di Ente selezionatore, Ente ibridatore, libro genealogico, programma genetico, razza e registro suini ibridi, così come indicato nel Regolamento (UE) n. 2016/1012, nonché la definizione di "Associazione di prime grado".

L'articolo 3, rubricato "*Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici*", definisce il Ministero quale Autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8, del regolamento (UE) n. 2016/1012 (comma 1) e disciplina il riconoscimento degli Enti selezionatori e degli Enti ibridatori in possesso dei requisiti indicati nell'allegato 1 del regolamento.

In particolare il comma 2 stabilisce che il riconoscimento di tali enti sia effettuato dal Ministero e introduce la possibilità che tali Enti possano aggregarsi in comparti produttivi ben definiti (*bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini*). Tale disposizione nel rispetto del criterio direttivo di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), della legge di delega, mira a riorganizzare il servizio degli attuali controlli funzionali (controlli della produttività animale relativi al latte ed alla carne), anche detti "*controlli delle attitudini produttive*".

Quanto indicato al comma 2, oltre che all'art. 6 comma 1 del presente decreto legislativo, rientra in un'ottica di riorganizzazione complessiva del settore che può portare ad un aumento dell'efficacia complessiva del sistema e a risparmi nel medio-lungo periodo per la Pubblica Amministrazione per il principio delle economie di scala, anche se non è possibile al momento quantificarne l'entità.

Il comma 3 fissa gli obiettivi che devono perseguire i programmi genetici presentati dagli Enti selezionatori e Enti ibridatori per l'approvazione del Ministero, rappresentati dal miglioramento conservazione, creazione e, nel caso della specie suina, ibridazione della razza.

Il comma 4, stabilisce che, per l'individuazione e per la certificazione della razza, è necessaria l'iscrizione ai libri genealogici, facenti parte dei programmi genetici.



Il suddetto comma 4, definendo il contesto del programma genetico, approvato dal Ministero, in cui si inserisce un libro genealogico, risponde al principio di delega inerente la necessità di iscrizione ai libri genealogici per poter vedere riconosciuto un animale di una specifica razza. La modifica apportata tiene fondamentalmente conto anche della nuova normativa comunitaria in materia zootecnica (Regolamento (UE) n. 1012/2016) che individua, tra l'altro, i soggetti che realizzano i programmi genetici con animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici.

Il comma 5 definisce il registro suini riproduttori ibridi e il libro genealogico, la loro articolazione e il ruolo che rivestono all'interno dello specifico programma genetico.

Ai sensi del comma 6, la vigilanza sull'attuazione dei programmi genetici approvati è affidata al Ministero.

L'articolo 4, rubricato "*Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione*", riordina il sistema di raccolta e gestione dei dati in allevamento, con particolare riguardo agli aspetti legati alla unicità e multifunzionalità del dato raccolto e alle modalità di accesso da parte di terzi, oltreché il sistema di consulenza.

In particolare, il comma 1 definisce chi può svolgere la raccolta dei dati negli allevamenti, rispondendo alla necessità di favorire una specializzazione delle attività e la terzietà dei dati e sulla loro validazione. Sono, inoltre, fissati i requisiti che devono possedere coloro i quali, su delega ("*affidamento*") degli Enti selezionatori, possono effettuare la raccolta dei dati in allevamento. Nello specifico questi requisiti recepiscono quanto riportato nei Regolamento (UE) n. 2016/1012 e riguardano (comma 2): la certificazione ICAR; la sede in Italia con articolazione territoriale sull'intero territorio nazionale; una dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale qualificato; una dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca Dati Unica Zootecnica, di cui al comma 4; una personalità giuridica senza fini di lucro; non essere Ente selezionatore riconosciuto entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo ed, infine, un riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorità nazionale competente, rispondendo in tal senso all'articolo 27 comma 3 del Regolamento (UE) n. 2016/1012.

Il comma 3 prevede l'istituzione del Comitato Nazionale Zootecnico (CNZ) con il compito di regolare, standardizzazione ed indirizzare le attività di raccolta dati negli allevamenti, e il comma 4 dispone che i dati raccolti siano registrati, organizzati e conservati nella Banca Dati unica a livello nazionale, già esistente e attualmente gestita dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA). Tale Banca Dati è realizzata anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute e garantendo l'accessibilità ai soggetti interessati con l'esclusione dei dati sanitari e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le modalità e i tempi con cui i dati saranno resi accessibili, sono demandate, ai sensi del comma 5, ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute.

I dati raccolti potranno essere usati per molteplici scopi, favorendo in tal senso la loro multifunzionalità ed essere uno strumento utile nelle seguenti attività: nell'attuazione di sistemi efficaci di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti di origine zootecnica, nell'attuazione di sistemi di controllo delle produzioni per la pubblica amministrazione e per i consorzi di tutela,



nell'attuazione di sistemi di monitoraggio delle principali patologie per la riduzione dei tempi di intervento, nello sviluppo di una consulenza specialistica all'allevatore, nella valorizzazione delle produzioni zootecniche derivanti dal miglioramento genetico nazionale, nell'implementazione dei manuali di autocontrollo; nelle eventuali verifiche nel processo di pagamento dei premi PAC. I dati in questione sono dati privati delle aziende zootecniche e riguardano caratteristiche qualitative e quantitative delle produzioni di latte e di carne e possono essere impiegati da soggetti autorizzati ai fini della consulenza aziendale che potrà essere svolta attraverso parametri ed informazioni tecniche maggiormente rispondenti alla realtà zootecnica. Il miglioramento del sistema di consulenza al settore che deriva dall'accesso dei soggetti autorizzati alla banca dati ai fini della consulenza è in linea con il criterio direttivo di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a) della legge di delega n. 154 del 2016.

Tale comma dispone la necessità di tenere separate le funzioni di raccolta dati in allevamento dalle attività di consulenza aziendale in agricoltura, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014.

L'articolo 5 disciplina le linee guida per lo svolgimento di programmi genetici e definisce che il Ministero, attraverso un proprio provvedimento, può emanare delle linee guida di natura tecnica ed il soggetto presso il quale è allocata la banca dati, al fine di assicurare il corretto svolgimento dei programmi genetici e la compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati. L'articolo nel suo complesso risponde a quanto richiesto dall'art. 15 paragrafo 4 lettera a) della legge 28 luglio 2016, n. 154, riguardo la riorganizzazione del sistema di consulenza, oltre a dare seguito a quanto già previsto dal regolamento (UE) n. 2016/1012 al Punto 1: Capo X, Controlli ufficiali. Al riguardo, viene precisato che le Autorità competenti designate dagli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali per verificare che gli operatori operino in conformità al Regolamento.

L'articolo 6 definisce le modalità di *finanziamento dei programmi genetici* nonché i requisiti di accesso a contributi pubblici e introduce e regola il principio sull'autofinanziamento degli Enti selezionatori, così come previsto dall'art. 15, paragrafo 4, lettera f), della legge 28 luglio 2016, n. 154, ampliando i servizi da essi offerti, con obbligo di reimpegno degli eventuali proventi per attività istituzionali.

Nel comma 1 vengono richiamati i requisiti che devono possedere gli Enti selezionatori e i programmi genetici per accedere ad eventuali contributi pubblici, oltre a quanto già previsto dall'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 2016/1012. I suddetti requisiti sono i seguenti: essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro aggregate nei seguenti comparti: bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufali, equidi, ovi-caprini, suini, nonché avere rappresentanti legali e membri nei Consigli Direttivi, diversi dagli amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attività di raccolta dati di campo, oltre che, nel caso cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attività e la terziarietà sui dati delegando la raccolta dei dati di campo a soggetti in possesso dei requisiti definiti nell'articolo 4 del decreto legislativo, qualora tale raccolta sia prevista dal programma genetico approvato.

Il comma 2 prevede che gli Statuti degli Enti selezionatori siano sottoposti al parere preventivo del Ministero.



Il comma 3 stabilisce che gli Enti selezionatori hanno l'obbligo di impegnare i proventi, derivanti dai servizi forniti ai propri soci e dall'uso di marchi, in attività riconducibili ai programmi genetici.

Il comma 4 definisce quando le attività degli Enti selezionatori, comprese quelle eventualmente delegate, si configurano come attività di natura non commerciale.

L'articolo 7 opera una riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale e, in particolare, dei maschi delle specie di interesse zootecnico, come bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini qualora i soggetti siano avviati per la riproduzione in monta naturale (comma 1) e per inseminazione artificiale (comma 2). Nello specifico, il suddetto articolo recepisce quanto indicato nel Regolamento (UE) n. 2016/1012 (articoli 21 e 22).

L'articolo 7 non prevede il *repertorio stalloni* in quanto l'individuazione dei riproduttori maschi può avvenire con le stesse procedure individuate per le altre razze ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/1012, Il comma 3 deroga, rispetto a quanto previsto dal comma 1, alcune attività per specifiche esigenze zootecniche locali, che comunque devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero. Tali attività riguardano l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un programma genetico (comma 2, lettera a)).

Il comma 4 stabilisce la possibilità di autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle, in particolare nelle zone tipiche di produzione dei muli.

Il comma 5 definisce il tipo di materiale riproduttivo e le pratiche che possono essere impiegate, purché il suddetto materiale rispetti alcune caratteristiche, quali che: gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico ed in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico.

Il comma 6 vieta per la specie suina l'esercizio della fecondazione in forma girovaga e della monta pubblica naturale.

L'articolo 8 riguarda la pratica della inseminazione artificiale degli animali e stabilisce i requisiti che devono possedere i veterinari e gli operatori che effettuano tali interventi sugli animali e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 disciplina l'ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi.

In particolare, al comma 1, viene fissato il principio di adeguamento alla normativa comunitaria per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i soggetti maschi, appartenenti alle specie zootecniche (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini), per poter essere avviati alla riproduzione, sia in monta naturale che per l'inseminazione artificiale.

Al comma 2 sono indicati i requisiti di cui al comma 1 che devono avere i riproduttori maschi qualora provengano da Paesi terzi.

Al comma 3 si afferma il principio di reciprocità che i Paesi terzi esportatori devono rispettare, qualora vengano importati animali riproduttori e diverse tipologie di materiale riproduttivo.

Al comma 4 è previsto il divieto di l'introduzione da Paesi Terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.



L'articolo 10 prevede che il Ministero possa autorizzare l'impiego dei riproduttori e di materiale di riproduzione a fini sperimentali derogando a quanto previsto dall'articolo 7, su parere del Centro di ricerca zootecnico e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentite le Regioni interessate.

L'articolo 11, rubricato "Disposizioni attuative", stabilisce che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le disposizioni attuative del presente decreto.

L'articolo 12 disciplina l'applicazione delle sanzioni.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per l'utilizzo di animale o materiale riproduttivo in modo non conforme al presente decreto, aumentate di un terzo se gli animali o il materiale sono privi dei requisiti sanitari prescritti. È disposta anche la confisca del materiale e il sequestro degli animali utilizzati.

È prevista la clausola di salvaguardia che subordina l'applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato.

Sono disposte sanzioni anche per la gestione del programma genetico in modo difforme da quanto previsto.

Il comma 6 dispone sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal decreto del 19 luglio 2000, n. 403.

È escluso il pagamento in misura ridotta ed è prevista la comunicazione dell'applicazione delle sanzioni da parte del Presidente della Giunta regionale al Ministero.

In particolare nel comma 8 si precisa che alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le sanzioni previste dal presente articolo non sono nuove ma costituiscono parte integrante del sistema della riproduzione animale, rivisto in virtù della legge delega. La legge n. 30 del 1991, infatti, prevede, agli articoli 9 e 9-bis, un apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni nella stessa contenute. Pertanto, per la corretta e completa attuazione della delega, la revisione della vigente normativa sulla riproduzione animale non può prescindere dalla contestuale previsione di un sistema sanzionatorio, onde evitare che la nuova disciplina della materia si configuri quale *lex minus quam perfecta*. Peraltro, il legislatore delegato si è limitato ad effettuare un mero, quanto indispensabile intervento di coordinamento. Le sanzioni previste dal presente articolo, infatti, non solo sono le stesse, quanto agli importi, di quelle già disposte dall'attuale normativa, ma, soprattutto, mirano a punire le medesime condotte, in relazione a precetti che, nel nuovo testo, trovano una diversa collocazione.

Per esigenze di chiarezza, si riporta di seguito una tabella con i testi a fronte degli articoli 9 e 9-bis della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dell'articolo 12 dello schema di decreto proposto dalla quale si



può dedurre, attraverso le parti evidenziate in neretto, che le sanzioni previste dal presente decreto sono identiche, quanto agli importi che sono stati tradotti in euro, rispetto alla citata legge, che i riferimenti normativi sono stati aggiornati sulla base delle norme vigenti e che le condotte sanzionate sono le medesime rispetto a quelle previste dall'attuale normativa.

Dalla lettura della tabella si può rilevare, inoltre, che con riferimento alla lettera *d)* del comma 1, dell'articolo 12, sempre in ossequio al principio di delega che prevede la revisione della vigente normativa sulla riproduzione animale, non è stata prevista la sanzione in caso di utilizzazione dello stallone per la fecondazione in forma girovaga poiché tale pratica è del tutto superata dalla realtà allevatoria attuale e, dunque, si tratterebbe di una norma anacronistica.

<p>Legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale"</p>	<p>Schema di decreto legislativo di revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale", in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154,</p>	<p>Confronto tra fattispecie sanzionate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e fattispecie sanzionate dallo schema di decreto legislativo proposto</p>
<p style="text-align: center;">Capo III SANZIONI Art. 9.</p> <p>1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:</p> <p>a) il pagamento della somma di lire duemilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;</p> <p>b) il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monti pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;</p> <p>c) il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;</p>	<p style="text-align: center;">Capo III SANZIONI Art. 12.</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti</p>	<p style="text-align: center;">IDENTICHE</p> <p style="text-align: center;">IDENTICHE</p> <p style="text-align: center;">IDENTICHE</p>



<p>d) il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire duecentomila, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.</p>	<p>sanzioni amministrative</p>	
<p>2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente.</p>	<p>a) il pagamento della somma di euro 1.032,91 per ciascun capo adibito o della somma di euro 51,65 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;</p>	<p>IDENTICHE</p>
<p>2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000122927ART9&NONAV=1&NOTXT=I&-12.</p>		<p>IDENTICHE per il primo periodo.</p>
<p>2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.</p>	<p>b) il pagamento della somma di euro 206,58 per ciascun capo adibito o della somma di euro 20,66 per ogni dose di materiale riproduttivo o utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione e del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun</p>	<p>Non è stata prevista la sanzione in caso di utilizzazione dello stallone per la fecondazione in forma girovaga poiché tale pratica è del tutto superata dalla realtà allevatoriale attuale e, dunque, si tratterebbe di una norma anacronistica.</p>
<p>2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione.</p>	<p>all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun</p>	<p>IDENTICHE</p>
		<p>IDENTICHE tranne i riferimenti normativi che sono stati aggiornati sulla base della normativa vigente.</p>



	<p>capo;</p> <p>c) il pagamento della somma di euro 103,29 per ciascun capo adibito o della somma di euro 10,33 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;</p> <p>d) il pagamento della somma di euro 2.065,83 per ciascun capo adibito o della somma di euro 103,29, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi</p>	<p>IDENTICHE poiché il responsabile dell'associazione che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici indicato all'articolo 9, comma 2-ter della legge 30 del 1991, in virtù della revisione della materia operata dal decreto proposto, si configura come il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori che gestisce un programma genetico.</p> <p>IDENTICHE tranne i riferimenti normativi che sono stati aggiornati sulla base della normativa vigente.</p>
--	--	---



	<p>utilizzati sono sequestrati cautelament e.</p> <p>3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile</p>	
--	---	--



di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 1, a ciò preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformità dalle prescrizioni in esso contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,71.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi



	all'importazione e all'esportazione.	
<p style="text-align: center;">Art. 9-bis</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:</p> <p>a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione di embrioni;</p> <p>b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.</p> <p>2. Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:</p> <p>a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2-ter;</p> <p>b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole.</p>	<p>6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:</p> <p>a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 774,86 a euro 4.648,11, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7, 11, 14, 24 e 25, in materia di autorizzazioni, agli articoli 6, e 35, in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 13, 35 e 37, in materia di centri di produzione</p>	<p>IDENTICHE tranne i riferimenti normativi che sono stati aggiornati sulla base della normativa vigente.</p> <p>IDENTICHE tranne i riferimenti normativi che sono stati aggiornati sulla base della normativa vigente.</p> <p>IDENTICHE tranne i riferimenti normativi che sono stati aggiornati sulla base della normativa vigente.</p>



	<p>dello sperma, agli articoli 16, 35 e 37, in materia di recapiti; agli articoli 28, 35 e 37, in materia di gruppi di raccolta, agli articoli 29, 35 e 37, in materia di centri di produzione di embrioni;</p> <p>b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 1.549,37 nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 33 e 35, in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.</p> <p>7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e</p>	<p>IDENTICHE</p>
--	---	------------------



	successive modificazioni; con le seguenti modificazioni: a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4; b) il presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione e al Ministero.	
--	---	--

L'articolo 13 disciplina le disposizioni transitorie al fine di evitare la discontinuità a livello operativo tra la situazione esistente e quella che successiva all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

In particolare, i commi 1 e 2 riguardano le Associazioni di Allevatori Nazionali nonché gli Enti pubblici che tengono Libri genealogici e Registri anagrafici già riconosciuti e i soggetti detentori di Registri riproduttori suini ibridi già riconosciuti.

Il comma 3 è relativo ai Disciplinari di cui alla legge n. 30 del 1991, come un insieme di norme tecniche e organizzative che regolano il funzionamento di un libro genealogico e lo svolgimento delle attività relative al miglioramento genetico (de bestiame) dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonché i Registri suini riproduttori ibridi, già ufficialmente approvati.

Le norme transitorie relative ai soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già ufficialmente approvati sono contenute nel comma 4 e i Registri anagrafici già approvati nel comma 5.

Inoltre il comma 6 precisa che l'articolo 4, comma 2, lettera f) si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 7 chiarisce che l'articolo 6, comma 1, lettera a) si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima di tale data potranno accedere ad eventuali finanziamenti pubblici Associazioni Temporanee di Scopo tra Enti selezionatori del medesimo comparto. Infine, il comma 8 puntualizza che l'articolo 6, comma 1, lettera b) si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Essa prevede che dall'attuazione del presente decreto legislativo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15, contenente le disposizioni finali, prevede l'abrogazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30.



Riepilogo Principi e criteri direttivi previsti nell'art. 15 della Legge Delega

<p>a) Riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità.</p>	<p>Occorre porre in evidenza la riorganizzazione del servizio degli attuali controlli funzionali (controlli della produttività animale relativi al latte ed alla carne), anche detti "controlli delle attitudini produttive". Nell'ambito della riorganizzazione dei servizi, si è operato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semplificare ed ottimizzare i modelli organizzativi e gestionali delle associazioni nazionali allevatori (ANA) per specie e/o attitudine produttiva; • Consentire la partecipazione al sistema selettivo da parte delle aziende in modo dinamico anche attraverso la creazione di Associazioni nazionali di primo livello; • Specializzare i servizi: attività di miglioramento genetico e della biodiversità distinte da quelle di raccolta dei dati e delle informazioni di interesse zootecnico; • Valorizzare i dati raccolti (multifunzionalità dei dati) anche con la creazione di procedure informatiche di tipo open data, consultabili, previo accreditamento, dagli operatori del settore; • Ampliare i servizi offerti dalle Associazioni allevatori, con obbligo di utilizzo degli eventuali proventi, per attività istituzionali. <p>Il Decreto legislativo proposto risponde a questo principio attraverso i seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3 – enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici; • Art. 4 – raccolta dei dati in allevamento e loro gestione; • Art. 5 – linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici. <p>Per quanto riguarda la qualificazione del servizio è stato ridefinito l'ambito di raccolta delle informazioni, coinvolgendo maggiormente le Associazioni nazionali degli allevatori (ANA) nella definizione della tipologia delle informazioni da raccogliere ed in quali allevamenti, in modo da aumentare il collegamento logico-funzionale tra chi raccoglie le informazioni e chi le utilizza o le elabora ai fini del miglioramento genetico del bestiame ad interesse zootecnico.</p> <p>Il Decreto legislativo proposto risponde a questo principio attraverso i seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4 – raccolta dei dati in allevamento e loro gestione; • Art. 6 – finanziamento dei programmi genetici.
<p>b) Riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;</p>	<p>Questo principio persegue l'obiettivo di certificazione della razza a cui appartiene un determinato soggetto. Nella redazione dell'articolato si è tenuto conto della nuova normativa comunitaria, in materia zootecnica (Reg. 2016/1012) che individua, tra l'altro, i soggetti che realizzano i programmi genetici con animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici. Il Decreto legislativo proposto risponde a questo principio attraverso il seguente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3 – enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici.
<p>c) Riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;</p>	<p>L'obiettivo essenziale risulta essere riconducibile alla necessità di avere una banca dati unica a livello nazionale, per i dati produttivi e funzionali, trasferiti dalla/e Organizzazione/i che si occupano della raccolta dati negli allevamenti. I dati raccolti potranno essere usati per più scopi, favorendo l'utilizzo della multifunzionalità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuare sistemi efficaci di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti; • attuare sistemi di controllo delle produzioni per la pubblica amministrazione e per i consorzi di tutela;



	<ul style="list-style-type: none"> • attuare sistemi di monitoraggio delle principali patologie per la riduzione dei tempi di intervento; • sviluppare una consulenza specialistica all'allevatore; • valorizzare le produzioni derivanti dal miglioramento genetico nazionale; • utilizzare i dati per la implementazione dei manuali di autocontrollo. • pagamento di premi PAC. <p>Il Decreto legislativo proposto risponde a questo principio attraverso i seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4 - raccolta dei dati in allevamento e loro gestione; • Art. 5 - linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici.
d) Riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;	<p>La gestione dei libri genealogici persegue uno o più dei seguenti scopi/obiettivi: miglioramento della razza, conservazione della razza, creazione di una razza, ricostituzione di una razza.</p> <p>Infatti, l'allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina occupa un posto strategico, dal punto di vista economico e sociale, nell'agricoltura dell'UE e apporta un contributo al patrimonio culturale di quest'ultima. Tale attività agricola, che contribuisce alla sicurezza alimentare dell'UE rappresenta una fonte di reddito per la popolazione agricola. Il modo migliore per promuovere la riproduzione degli animali di tali specie è incoraggiare l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta qualità genetica elevata.</p> <p>Il Decreto legislativo proposto risponde a questo principio attraverso i seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 - oggetto; • Art. 3 - enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici.
e) Soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica.	<p>L'articolo 3, comma 1 a 3, della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, che faceva riferimento all'Ente nazionale del cavallo italiano (BNCI) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) sono stati rivisti per rispondere a questo principio.</p> <p>Il Decreto legislativo proposto risponde a questo principio attraverso il seguente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 - disposizioni transitorie, comma 1.
f) Previsione della possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico.	<p>L'obiettivo è quello di introdurre e regolare il principio sull'autofinanziamento delle Associazioni, ampliando i servizi offerti dalle Associazioni allevatori, con obbligo di utilizzo degli eventuali proventi per attività istituzionali.</p> <p>Il Decreto legislativo proposto risponde a questo principio attraverso il seguente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 - finanziamento dei programmi genetici, comma 2.
g) Accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.	<p>L'obiettivo è quello di garantire l'accessibilità dei dati per il raggiungimento del quale risulta indispensabile la creazione di nuove procedure informatiche. Il principio è a carattere orizzontale, investendo tematiche concernenti la consulenza aziendale in agricoltura (DM 3 febbraio 2016).</p> <p>Il Decreto legislativo proposto risponde a questo principio attraverso il seguente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4 - raccolta dei dati in allevamento e loro gestione, comma 3.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante *"Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale"*.

La materia in Italia attualmente è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, che individua i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, tra i quali l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico dei libri genealogici, lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico.

La materia della riproduzione animale, tuttavia risulta essere stata innovata e/o modificata in modo sostanziale dal regolamento (UE) n. 2016/1012 dell'8 giugno 2016 del Parlamento europeo relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale.

Tale regolamento, che si applicherà a decorrere dal 1° novembre 2018, stabilisce i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione, per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi genetici, le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale, alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori, all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale, all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti selezionatori e sugli enti ibridatori, allo svolgimento delle altre attività ufficiali, all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché alla corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri e le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi.

Il principale obiettivo del decreto legislativo proposto è quello di rendere coerente la disciplina della riproduzione animale alle nuove norme dettate dal regolamento sopra citato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli Enti selezionatori, l'approvazione dei programmi genetici, l'iscrizione degli animali al libro genealogico e ai rispettivi registri, l'emissione dei certificati genealogici, il rilevamento dei dati negli allevamenti zootecnici (ex controlli funzionali) e le valutazioni genetiche.

Dalle previsioni del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Essendo, infatti, volto essenzialmente a rendere la materia della riproduzione animale coerente con le disposizioni del regolamento citato, non comporta effetti sui saldi della finanza pubblica.



Si illustrano le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dello schema di decreto legislativo proposto, costituito dall'individuazione dei principi fondamentali relativi ai settori della riproduzione, della selezione, della ricostituzione, della creazione di nuove razze e della conservazione della biodiversità zootecnica.

Al comma 2 è riportata l'ambito della disciplina, che riguarda il riconoscimento degli Enti selezionatori, con l'elenco delle specie zootecniche interessate, l'approvazione e lo svolgimento dei programmi genetici e dei relativi obiettivi, la raccolta dei dati in allevamento del bestiame e la riproduzione animale.

L'articolo 2 reca le definizioni di Associazione di primo grado, Ente selezionatore, Ente ibridatore, libro genealogico, programma genetico, razza e registro suini ibridi.

L'articolo 3 riguarda il riconoscimento degli Enti selezionatori e degli Enti ibridatori, così come definiti dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 2016/1012 nonché l'approvazione dei programmi genetici.

Si introduce al comma 2 la possibilità che tali Enti possano aggregarsi in comparti produttivi, mira a riorganizzare anche il servizio degli attuali controlli funzionali (controlli della produttività animale relativi al latte ed alla carne), nonché a riorganizzare i servizi di consulenza, con il fine di riqualificare e liberalizzare il servizio di consulenza nel settore zootecnico.

I commi 3, 4 e 5, definiscono, rispettivamente, gli obiettivi che devono perseguire i programmi genetici presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori e il processo di approvazione dei programmi genetici quale elemento fondamentale per l'individuazione della razza.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, la riforma del settore introdotta dal presente schema di decreto legislativo è improntata sull'aumento dell'efficacia complessiva del sistema e sul risparmio nel medio-lungo periodo per la Pubblica Amministrazione, al momento non quantificabili, dovuti in larga misura all'accorpamento in comparti produttivi degli Enti selezionatori, potenzialmente in grado di generare le dinamiche tipiche delle economie di scala.

L'articolo 4 riordina il sistema di raccolta e gestione dei dati in allevamento, con particolare riguardo agli aspetti legati alla unicità e multifunzionalità del dato raccolto e alle modalità di accesso da parte di terzi, oltreché il sistema di consulenza.

In particolare, il comma 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, del Comitato Nazionale Zootecnico (CNZ) con il compito di regolare, standardizzazione ed indirizzare le attività di raccolta dati negli allevamenti. Tale Comitato andrà a sostituire gli attuali Comitati Tecnici di Controllo (CTC) per i settori "Latte" e "Carne", di cui rispettivamente ai decreti direttoriali n. 4392 del 7 marzo 2013 e n. 16989 del 28 agosto 2013. L'istituzione del suddetto Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato in quanto non sono previsti, per i componenti, compensi, gettoni di presenza o emolumenti, comunque denominati. Per il funzionamento del predetto Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Il comma 4 dispone che i dati raccolti siano registrati, organizzati e conservati in una Banca Dati unica a livello nazionale, già esistente e attualmente gestita dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA). Lo scopo della disposizione, prevista dalla legge di delega, è la riorganizzazione del sistema di raccolta, registrazione, conservazione e divulgazione dei dati. Per questo motivo, della istituzione di tale Banca Dati non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modalità e i tempi con cui i dati saranno resi accessibili sono demandate, ai sensi del comma 5, ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute.

L'articolo 5 demanda l'emanazione delle linee guida per lo svolgimento di programmi genetici ad un successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tali linee guide, di natura tecnica, sono finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento dei programmi genetici e la compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati.

La previsione non ha effetti sui saldi della finanza pubblica.

L'articolo 6 definisce le modalità di finanziamento dei programmi genetici nonché i requisiti per l'accesso ai contributi pubblici che gli Enti selezionatori devono possedere. Viene, inoltre, introdotto e disciplinato il principio dell'autofinanziamento degli Enti in questione, attraverso l'espletamento di servizi ai propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di reimpiegare gli eventuali proventi per le attività relative ai programmi di conservazione e di miglioramento genetico, riconosciute come attività istituzionali.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. Le attività sono svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'obbligo di impiegare i proventi derivanti dai servizi ai propri soci e dall'uso di marchi nelle attività istituzionali riconducibili ai programmi genetici, peraltro, consente la riduzione dell'intervento finanziario pubblico per sostenere tali attività.

L'articolo 7 prevede quali siano le condizioni affinché i soggetti maschi delle specie di interesse zootecnico, come bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini, siano ritenuti idonei alla riproduzione animale nei casi di riproduzione in monta naturale e per inseminazione artificiale.

Sono ammesse deroghe per quanto riguarda l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni e di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle, in particolare nelle zone tipiche di produzione dei muli nonché il trapianto embrionale e l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo (commi 3, 4 e 5), ed è previsto il divieto della fecondazione in forma girovaga e di monta pubblica per la specie suina (comma 6).

Le norme previste dal presente articolo non hanno effetti sui saldi della finanza pubblica.

L'articolo 8 riguarda la pratica della inseminazione artificiale e stabilisce i requisiti che devono possedere i veterinari e gli operatori che effettuano tali interventi sugli animali e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 disciplina l'ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi, fissando il principio di adeguamento alla normativa comunitaria per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i soggetti maschi appartenenti alle specie zootecniche per poter essere avviati alla riproduzione, sia in monta naturale che per l'inseminazione artificiale.



Quest'ultima disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 10 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa autorizzare l'impiego dei riproduttori e di materiale di riproduzione a fini sperimentali derogando a quanto previsto dall'articolo 7, sentito il Centro di ricerca zootecnico e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

Anche la presente disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 11 stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno adottate le disposizioni attuative del presente decreto.

L'articolo 12 disciplina l'applicazione delle sanzioni e non ha effetti sui saldi della finanza pubblica.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per l'utilizzo di animale o materiale riproduttivo in modo non conforme al presente decreto, aumentate di un terzo se gli animali o il materiale sono privi dei requisiti sanitari prescritti. È disposta anche la confisca del materiale e il sequestro degli animali utilizzati.

È prevista la clausola di salvaguardia che subordina l'applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato.

Sono disposte sanzioni anche per la gestione del programma genetico in modo difforme da quanto previsto.

Il comma 6 dispone sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal decreto del 19 luglio 2000, n. 403.

È escluso il pagamento in misura ridotta ed è prevista la comunicazione dell'applicazione delle sanzioni da parte del Presidente della Giunta regionale al Ministero.

L'articolo 13 disciplina le disposizioni transitorie al fine di evitare la discontinuità a livello operativo tra la situazione esistente e quella che successiva all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Le disposizioni in questione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Essa prevede che dall'attuazione del presente decreto legislativo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto ai risparmi di spesa che l'articolo 15, comma 5, della legge di delega chiede di evidenziare, è opportuno specificare che tale condizione debba ritenersi riferita, tra i decreti indicati al comma 1, essenzialmente ai provvedimenti finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 15 prevede l'abrogazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e che ogni riferimento fatto a tale legge debba intendersi riferito al presente decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



4

POSITIVO

NEGATIVO

23 GEN. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato

Legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale" (G.U. R.L. n. 24 del 9.1.1991, così come modificata dalla Legge 3 agosto 1999, n. 280 Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994. (GU Serie Generale n.189 del 13-8-1999).

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO di Revisione della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale", in attuazione dell'articolo 15 della Legge 28 Luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale".

MOTIVAZIONE E RIFERIMENTI
Regolamento (UE) n. 1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genetiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («Regolamento sulla riproduzione degli animali»).

Capo I: Libri genealogici e Registri anagrafici, controlli funzionali e valutazioni genetiche del bestiame
Capo II: Riproduzione animale
Capo III: Sanzioni
Capo IV: Disposizioni finali
Allegato
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Capo I: Libri genealogici, raccolta dati in allevamento e valutazioni genetiche del bestiame
Capo II: Riproduzione animale
Capo III: Sanzioni
Capo IV: Disposizioni finali e transitorie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare, gli articoli 14 e 17;
VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale;
VISTA la legge 28 luglio 2016, n.154, recante delega al Governo per il riordino degli Enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale e, in particolare, l'articolo 15;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del



<p>Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;</p> <p>VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del</p> <p>ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del</p> <p>ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari</p> <p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del</p> <p>SULLA PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;</p>	<p>EMANA</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>	<p>L'articolo 1 del decreto legislativo recepisce il principio introdotto dal regolamento (UE) 2016/1012 della separazione tra le fasi del riconoscimento dell'Ente selezionatore e dell'approvazione, da parte dell'Autorità competente (MIPAAF), dei programmi genetici</p> <p>In particolare, quanto detto è evidente negli articoli del regolamento 2016/1012 qui di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art 4 e allegato I parte 1: riconoscimento enti selezionatori - Art 8 e allegato I parte 2: approvazione programmi genetici (per la specie equina anche la parte 3)
<p>LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME</p> <p>Capo I</p> <p>Art. 1.</p> <p>1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.</p> <p>2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.</p>	<p>EMANA</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>	<p>L'articolo 1 del decreto legislativo recepisce il principio introdotto dal regolamento (UE) 2016/1012 della separazione tra le fasi del riconoscimento dell'Ente selezionatore e dell'approvazione, da parte dell'Autorità competente (MIPAAF), dei programmi genetici</p> <p>In particolare, quanto detto è evidente negli articoli del regolamento 2016/1012 qui di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art 4 e allegato I parte 1: riconoscimento enti selezionatori - Art 8 e allegato I parte 2: approvazione programmi genetici (per la specie equina anche la parte 3)
<p>LIBRI GENEALOGICI, RACCOLTA DATI IN ALLEVAMENTO E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME</p> <p>Capo I</p> <p>ART. 1.</p> <p>(Oggetto)</p> <p>1. Il presente decreto individua i principi fondamentali della disciplina in materia di riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>2. Il presente decreto, ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	<p>EMANA</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>	<p>L'articolo 1 del decreto legislativo recepisce il principio introdotto dal regolamento (UE) 2016/1012 della separazione tra le fasi del riconoscimento dell'Ente selezionatore e dell'approvazione, da parte dell'Autorità competente (MIPAAF), dei programmi genetici</p> <p>In particolare, quanto detto è evidente negli articoli del regolamento 2016/1012 qui di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art 4 e allegato I parte 1: riconoscimento enti selezionatori - Art 8 e allegato I parte 2: approvazione programmi genetici (per la specie equina anche la parte 3)



	<p>a) il riconoscimento degli Enti selezionatori, per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;</p> <p>b) l'approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;</p> <p>c) la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a);</p> <p>d) lo svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a).</p>	
<p>L'articolo 2 del decreto legislativo recepisce le definizioni dal regolamento (UE) 2016/1012 riportate all'art. 2, commi 2 (razza); 5 (ente selezionatore); 6 (ente ibridatore); 12 (libro genealogico); 17 (registro suini ibridi); e 26 (programma genetico)</p>	<p>ART. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto, è definita "Associazione di primo grado" un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni.</p> <p>2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di "Ente selezionatore", "Ente ibridatore", "libro genealogico", "programma genetico", "razza" e "registro suini ibridi", di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012.</p>	<p>Art. 2. La Presente legge disciplina:</p> <p>a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;</p> <p>b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato;</p> <p>c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;</p> <p>d) lo svolgimento delle valutazioni generiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;</p> <p>e) la riproduzione animale.</p>
<p>L'articolo 3 del decreto legislativo individua il MIPAAF quale Autorità competente per l'Italia, così come definita all'articolo 2 comma 8 del regolamento (UE) 2016/1012 e quindi incaricato per il riconoscimento degli Enti selezionatori ed Enti ibridatori di cui all'articolo 4 e all'allegato I parte I: condizioni per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori (...) del regolamento e per l'approvazione dei programmi genetici di cui al successivo articolo 8 e</p>	<p>ART. 3. (Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici)</p> <p>1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, è l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento (UE) n. 2016/1012.</p> <p>2. Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.</p>	<p>Art. 3. 1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie, o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito;</p> <p>2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni</p>



<p>specie, razza o altro tipo genetico dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle pecce medesime. I disciplinari e registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole.</p> <p>3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.</p> <p>4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p>	<p>3. Il Ministero approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012.</p> <p>4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione.</p> <p>4. Il Ministero approva e coordina i registri dei suini ibridi riproduttori e ne stabilisce i relativi disciplinari per la cui attuazione si avvale degli Enti selezionatori della specie suina.</p> <p>5. Il Ministero vigila sull'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.</p>	<p>allegato 1 parte 2: condizioni per l'approvazione programmi genetici attuati dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori (...).</p> <p>Gli obiettivi che devono perseguire i programmi genetici, presentati dagli enti selezionatori e gli enti ibridatori per l'approvazione da parte dell'Autorità competente, sono quelli indicati nell'articolo 8 comma 3 punto a) del regolamento.</p> <p>Incrociando le definizioni date nel regolamento (UE) n. 2016/1012 ai termini di razza (articolo 2 comma 2) e di libro genealogico (articolo 2 comma 12) ne deriva che solo animali iscritti ai libri genealogici possono essere considerati di razza.</p> <p>Per quanto riguarda gli enti ibridatori ed i relativi registri dei suini ibridi, tutto il regolamento li tratta in parallelo agli enti selezionatori. Pertanto gli enti ibridatori dovranno essere approvati e coordinati direttamente dall'Autorità competente, parimenti a quanto avviene per gli enti selezionatori.</p> <p>Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo puntualizza e recepisce quanto previsto dal punto b) comma 8 dell'articolo 2 del regolamento, che prevede le autorità competenti effettuino i controlli ufficiali sugli operatori.</p> <p>L'articolo 4 del decreto legislativo si basa su quanto previsto nel regolamento (UE) n. 2016/1012 all'articolo 8 comma 4, relativo alla</p>
<p>Art. 4.</p> <p>1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri</p>	<p>ART. 4.</p> <p>(Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione)</p> <p>1. La raccolta dei dati in allevamento può essere svolta da dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, da soggetti terzi al fine di</p>	



genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonché l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

2-bis. L'unità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua, contenendo le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423.

2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

favore la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione.

2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali;
- b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;
- c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;
- d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4;
- e) personalità giuridica senza fini di lucro;
- f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto;
- g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012.

3. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, che può essere articolato per attività produttiva, partecipato con partecipazione di composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

4. I dati di cui al comma 1 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla

possibilità per gli enti selezionatori o gli enti ibridatori di affidare a terzi attività tecniche specifiche legate alla gestione dei loro programmi genetici, comprese la prova di performance e la valutazione genetica, a condizione che:

- a) gli enti selezionatori o gli enti ibridatori rimangano responsabili nei confronti dell'autorità competente del rispetto dei requisiti di cui all'allegato 1, parti 2 e 3; b) non esista alcun conflitto di interesse tra detti terzi e le attività economiche degli allevatori che partecipano al programma genetico; c) detti terzi soddisfino tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività; d) detti enti selezionatori e enti ibridatori specificano le attività che intendono affidare a terzi e il nome e i recapiti di tali terzi nelle domande di cui al paragrafo 2.

La lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo deriva da quanto previsto nell'articolo 27 comma 3 del regolamento (UE) 2016/1012, per quanto riguarda la previsione che i soggetti responsabili per la raccolta dati siano preventivamente autorizzati dall'Autorità competente, previa verifica di specifici requisiti.

	<p>compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute e garantendo l'accessibilità ai soggetti interessati con l'esclusione dei dati sanitari e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1, nonché le regole di cooperazione applicativa per il reciproco scambio di dati tra la Banca dati di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo e la Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche istituita presso il Ministero della salute. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>6.</p>	
	<p style="text-align: center;">ART. 5 (Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici)</p> <p>1. Nel rispetto del regolamento UE n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato nazionale zootecnico, le linee guida di natura tecnica, al fine di assicurare il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica.</p>	
	<p style="text-align: center;">ART. 6 (Finanziamento dei programmi genetici)</p> <p>1. Gli Enti selezionatori per poter accedere a contributi pubblici</p>	



<p>previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro aggregate nei confronti di cui all'articolo 3 comma 2 secondo periodo;</p> <p>b) non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli Direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attività di raccolta dati in allevamento di cui alla successiva lettera c);</p> <p>c) nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attività e la terzietà sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.</p>	<p>2. Ai fini del comma 1 gli Statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero.</p> <p>3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attività attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico.</p> <p>4. Le attività degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si configurano come attività di natura non commerciale.</p>	<p>L'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo recepisce quanto previsto dal regolamento all'articolo 21, in materia di ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione. Il regolamento tratta la questione della riproduzione animale dal punto di vista delle conseguenze in termini di iscrizione al libro genealogico e non assoluti.</p>
<p>1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'articolo 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore essere iscritti, nonché al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli</p>	<p>Capo II RIPRODUZIONE ANIMALE Art. 5.</p>	<p>Capo II RIPRODUZIONE ANIMALE ART. 7. (Riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale)</p> <p>1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico di cui all'articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 6, per tutte le specie ad eccezione delle specie ovina e caprina, per le quali la presente condizione è obbligatoria solo negli allevamenti che</p>

stalloni di cui all'articolo 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'Agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di femmine allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticcì per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina l'esercizio della fecondazione in forma grovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina la monta pubblica naturale.

partecipano ad un programma genetico.

2. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione per inseminazione artificiale devono essere iscritti al libro genealogico oppure anche, per la specie suina, agli appositi registri dei suini ibridi, e aver superato con esito favorevole le valutazioni genetiche, ove previste dal relativo programma genetico, entro i limiti fissati per l'effettuazione delle stesse valutazioni genetiche.

3. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero, possono, autorizzare l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli e asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un programma genetico.

4. Nelle zone di produzione dei muli, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

5. È ammesso il trapianto embrionale nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo animale, a condizione che gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico.

6. Per la specie suina, sono vietati l'esercizio della fecondazione in forma grovaga e la monta pubblica naturale.

Infine, nel decreto legislativo viene eliminato il riferimento al repertorio stalloni in quanto l'individuazione dei riproduttori maschi può avvenire con le stesse procedure individuate per le altre razze ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012 (articolo 21).



<p>6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni o altro materiale riproduttivo provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.</p> <p>7. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.</p>		
<p>Art. 6.</p> <p>1. Il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.</p>	<p>ART. 8.</p> <p>(Pratica della inseminazione artificiale)</p> <p>1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da veterinari iscritti all'albo professionale; b) da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, operanti nell'ambito di un impianto di inseminazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme. 	
<p>Art. 7.</p> <p>1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.</p> <p>2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed</p>	<p>ART. 9.</p> <p>(Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi)</p> <p>1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. È altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.</p> <p>2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per</p>	<p>L'articolo 9 del decreto legislativo recepisce quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/1012 per quanto concerne i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti maschi per poter essere impiegati nella riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale.</p> <p>Per quanto riguarda invece l'ammissione alla riproduzione di soggetti maschi originari di Paesi terzi l'articolo 9 del decreto legislativo recepisce quanto previsto nell'art 35 del regolamento relativo</p>



<p>embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite:</p> <p>a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico;</p> <p>b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risultano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994.</p> <p>3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.</p> <p>4. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui al comma 2, lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali già determinati con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse condizioni è ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi".</p>	<p>inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.</p> <p>3. L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi è ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocità.</p> <p>4. Non è ammessa l'introduzione da Paesi Terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.</p>	<p>all'equivalenza delle misure applicate alla produzione degli animali nei Paesi terzi, e prendendo in considerazione quanto riportato nel considerando n. 57 del medesimo regolamento</p>
<p>Art. 8.</p> <p>1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:</p> <p>a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché dei requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;</p> <p>b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed</p>	<p>ART. 10.</p> <p>(Deroghe per l'impiego di riproduttori)</p> <p>1. Il Ministero, su parere del Centro di ricerca zootecnica e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentite le Regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e di sperimentazione.</p>	



<p>c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;</p> <p>d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.</p>		
<p>Capo III SANZIONI Art. 9.</p> <p>1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:</p> <p>a) il pagamento della somma di lire due milioni per ciascun capo adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;</p> <p>b) il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;</p> <p>c) il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina; d) il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire duecentomila, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.</p>	<p>ART. 11. (Disposizioni attuative)</p> <p>1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto.</p>	
<p>Capo III SANZIONI ART. 12.</p> <p>(Applicazione delle sanzioni)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative:</p> <p>a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;</p> <p>b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;</p> <p>c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;</p>		



<p>2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelativamente.</p> <p>2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impieghi, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonché a chiunque produca, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.</p> <p>2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in diffidimità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.</p> <p>2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione.</p>	<p>d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelativamente.</p> <p>3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impieghi, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, nonché a chiunque produca, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a ciò preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in diffidimità dalle prescrizioni in esso contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.</p> <p>5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione.</p> <p>6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:</p> <p>a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7, 11, 14, 24 e 25, in materia di autorizzazioni, agli articoli 6, e 35, in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 13, 35 e 37, in materia di centri di produzione dello sperma, agli articoli 16, 35 e 37, in materia di recapiti; agli articoli 28, 35 e 37, in</p>
---	--



	<p>materia di gruppi di raccolta, agli articoli 29, 35 e 37, in materia di centri di produzione di embrioni;</p> <p>b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 35, in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.</p>	
	<p>7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:</p> <p>a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4;</p> <p>b) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero.</p>	
	<p>8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:</p> <p>a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione di embrioni;</p>



<p>b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.</p> <p>2. Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:</p> <p>a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2-ter;</p> <p>b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole.</p>		
<p>Capo IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 11.</p> <p>1. I disciplinari di cui all'articolo 3 attualmente vigenti in materia di istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.</p>	<p>Capo IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 13. (Disposizioni transitorie)</p> <p>1. Le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che tengono i Libri genealogici e i Registri anagrafici già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono Enti selezionatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.</p> <p>2. I soggetti detentori di Registri riproduttori suini ibridi già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono Enti ibridatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2.</p> <p>3. I Disciplinari, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonché i Registri suini riproduttori ibridi, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012.</p> <p>4. I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2.</p> <p>5. I "Registri anagrafici" già approvati sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità</p>	<p>L'articolo 13 del decreto legislativo recepisce quanto previsto all'articolo 64 commi 4 e 5 del regolamento (UE) n. 2016/1012 per quanto riguarda le misure transitorie da attuarsi in previsione della data di applicazione del medesimo regolamento (1 novembre 2018)</p> <p>Il comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo recepisce quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/1012, nel quale la conservazione di una razza (biodiversità) è uno degli obiettivi che può perseguire un programma genetico approvato dall'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento.</p>



	<p>6. L'articolo 4, comma 2, lettera f), si applica decorso 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>7. L'articolo 5, comma 1, lettera c), si applica decorso 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima di tale data potranno accedere ad eventuali finanziamenti pubblici. Associazioni temporanee di scopo tra Enti selezionatori del medesimo comparto.</p> <p>8. L'articolo 6, comma 1, lettera b), si applica decorso 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	
	<p>ART. 14. (Clausola di invarianza finanziaria)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
	<p>ART. 15. (Disposizioni finali)</p> <p>1. La legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogata.</p> <p>2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>Art. 12.</p> <p>L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 1. - I. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:</p> <p>c) da veterinari iscritti all'albo professionale;</p> <p>d) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di inseminazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme».</p> <p>Art. 12-bis</p> <p>1. Sono abrogati:</p> <p>a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;</p> <p>b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009;</p> <p>c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina;</p> <p>d) la legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina;</p> <p>e) il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127.</p> <p>2. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è abrogato.</p> <p>3. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10</p>



<p>giugno 1955, n. 854, è abrogato".</p> <p>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p> <p>Roma, addì 15 gennaio 1991</p> <p>COSSIGA</p> <p>ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri</p> <p>SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste</p> <p>Visto, il</p> <p>Guardasigilli: VASSALLI</p>	<p>Roma, addì</p>	
<p>Libro genealogico</p> <p>Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza, sottoposti allo stesso programma di selezione, con l'indicazione dei loro ascendenti.</p> <p>Registro anagrafico</p> <p>Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.</p> <p>Registro dei suini ibridi</p> <p>Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.</p> <p>Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina</p> <p>Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.</p> <p>Riproduttore equino</p> <p>Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticcamento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.</p> <p>Riproduttore suino ibrido</p>	<p>Allegato</p> <p>(Articolo 2; articolo 3, comma 4)</p>	



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO di Revisione della Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 - Analisi a 3 colonne - 17.01.2018

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

- a) che provenga da un incrocio pianificato:
 - 1. tra suini riproduttori di razza pura, appartenenti a razze o linee diverse;
 - 2. tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
 - 3. ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
- b) che sia iscritto in un registro".



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: *Schema di decreto legislativo recante disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 Luglio 2016, n. 154*

Referenti: dott.ssa Anna Iele - Tel. 0646655045 - e-mail a.iele@politicheagricole.it
dott.ssa Federica Agati - tel. 0646653269 - e-mail f.agati@politicheagricole.it

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina occupa un posto strategico, dal punto di vista economico e sociale, nell'agricoltura italiana ed europea e apporta un contributo straordinario al nostro patrimonio culturale. Tale attività agricola, che contribuisce alla sicurezza alimentare e rappresenta una fonte di reddito per la popolazione agricola, deve, perciò, essere promossa e incoraggiata attraverso l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta qualità genetica elevata.

Il Sistema Allevatori è composto dall'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.), organismo di secondo e terzo grado, alla quale sono associate le 16 Associazioni Nazionali Allevatori (A.N.A.), di cui 7 Associazioni di razze bovine: latte e duplice attitudine, 3 Associazioni delle razze della specie equina, 3 Associazioni delle razze bovine da carne, 1 Associazione della specie bufalina razza mediterranea, 1 Associazione delle razze delle specie ovina e caprina, 1 Associazione delle razze della specie suina.

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modifiche e integrazioni, all'A.I.A. compete lo svolgimento dei controlli funzionali e la tenuta dei registri anagrafici delle razze autoctone a limitata diffusione, l'organizzazione della raccolta dei dati dei controlli funzionali, la loro conservazione a livello nazionale e la loro elaborazione. Uno degli impieghi principali di tali dati consiste nella stima delle produzioni individuali da fornire ai libri genealogici.

L'azione di miglioramento genetico condotta dalle Associazioni Allevatori, nel corso degli ultimi sessanta anni, ha conseguito il risultato di aumentare l'efficienza del settore zootecnico nazionale in ragione, in primo luogo, dell'aumento delle produzioni unitarie nelle diverse specie e razze allevate. Il miglioramento genetico, attività cardine del sistema Allevatori italiano, oltre a comportare rilevanti benefici per gli allevatori che vi aderiscono, rappresenta un investimento strategico di lungo periodo, con effetti lungo tutta la filiera produttiva. Esso, infatti, determina l'aumento qualitativo e quantitativo delle produzioni, consente la produzione di latte, carne e derivati rispondenti ai più elevati standard di sicurezza alimentare, preserva la tipicità delle produzioni zootecniche di eccellenza. Il corretto svolgimento di tale attività, inoltre, richiede che la stessa sia svolta in modo omogeneo, uniforme e continuo su tutto il territorio nazionale.

Alla base del sistema vi è la raccolta dei dati dei controlli delle attitudini produttive del bestiame (latte e carne), svolti ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della citata Legge 30/91, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'AIA in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli

della produttività animale ed i propri uffici provinciali. L'AIA tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie autoctone a limitata diffusione bovina ed equina ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale.

Il Sistema allevatori gestisce, nel suo complesso, una banca dati, relativa ai dati rilevati nelle aziende per lo svolgimento delle attività di selezione animale, alle analisi effettuate e alle relative elaborazioni, 12 Centri genetici, 20 laboratori di analisi del latte, un laboratorio standard che garantisce il coordinamento dei ring test dei citati laboratori e un laboratorio di genetica molecolare per l'analisi del DNA e le analisi genomiche.

L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con quelle delle Regioni e Province autonome, attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Relativamente alle produzioni, le aziende di bovini da latte sotto controllo, pari a 17.389 (annualità 2016), hanno prodotto circa l'80% del latte conferito a livello nazionale, con una produzione media di 8.991 kg/capo/lattazione di elevata qualità misurabile in termini di contenuto in grasso e proteine che hanno rispettivamente raggiunto il 3,72% e il 3,29%.

Il Sistema delle Associazioni Allevatori vede attualmente impegnate, nelle ARA e all'AIA circa 2.000 unità lavorative (controllori zootecnici, informatici, amministrativi, genetisti e tecnici di laboratorio, personale addetto ad attività di raccolta dati dei controlli funzionali e ed assistenza tecnica).

Nell'ambito delle politiche agricole gli Stati membri dell'Unione europea si sono sempre adoperati autonomamente per promuovere la produzione di animali di allevamento dotati di particolari caratteristiche genetiche, stabilendo determinati parametri, anche tramite investimenti pubblici.

In considerazione di ciò, per evitare l'insorgere di ostacoli tecnici agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale nonché ostacoli tecnici al loro ingresso nell'Unione europea, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento (UE) 2016/1012 dell'8 giugno 2016 (di seguito "Regolamento"), relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («Regolamento sulla riproduzione degli animali»).

Tale Regolamento, finalizzato all'applicazione uniforme delle norme dell'Unione in materia di riproduzione, affronta e chiarisce le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione europea, le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e per l'approvazione dei loro programmi genetici, le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale. Sono previste, inoltre, anche norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali e allo svolgimento delle altre attività ufficiali.

In Italia, attualmente la disciplina della riproduzione animale è dettata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, e dal decreto attuativo del 19 luglio 2000, n. 403, relativi ai principi concernenti l'istituzione dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico.

Tra le più importanti criticità rilevate nell'attuale situazione normativa, si riscontra l'assenza del principio di specializzazione delle attività e la terzietà sulla qualità dei dati e la loro validazione in termini tecnico-scientifici. In particolare, risulta assente il principio in base al quale i soggetti che raccolgono i dati nelle aziende siano distinti dai soggetti che li elaborano ai fini del miglioramento genetico in campo zootecnico.

Inoltre, non risulta disciplinata la possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute, attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico del bestiame ad interesse zootecnico.

Con l'entrata in vigore della proposta normativa in questione, le ANA diventano Enti selezionatori e/o Enti ibridatori (nel caso della specie suina) e associazioni di 1° livello per gli allevatori iscritti al libro genealogico che eseguono la selezione in purezza. Le attività dei registri anagrafici, inoltre, vengono svolte sulla base della specie e/o della razza. Inoltre viene incentivata una loro eventuale aggregazione nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini. In tal senso, pertanto, è ipotizzabile la formazione di almeno 7 Enti selezionatori/ibridatori.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Obiettivi principali dell'intervento regolatorio sono i seguenti:

- semplificare ed ottimizzare i modelli organizzativi e gestionali delle Associazioni nazionali allevatori per specie e/o attitudine produttiva al fine di consentire la partecipazione al sistema selettivo da parte delle aziende in modo dinamico anche attraverso la creazione di Associazioni nazionali di primo livello.
- favorire la specializzazione di diversi servizi, quali: l'attività di miglioramento genetico e della biodiversità, distinte da quelle di raccolta dei dati e delle informazioni di interesse zootecnico; la valorizzazione dei dati raccolti (multifunzionalità dei dati) anche con la creazione di procedure informatiche di tipo open data, consultabili, previo accreditamento, dagli operatori del settore; l'ampliamento dei servizi offerti dalle Associazioni allevatori, con obbligo di utilizzo degli eventuali proventi, per attività istituzionali.
- prevedere una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale al fine di favorire l'organizzazione e l'armonizzazione dei dati raccolti negli allevamenti, di competenza nazionale, e renderli disponibili per la consulenza in agricoltura, di competenza regionale.
- garantire non solo una maggiore sicurezza alimentare ma anche un miglioramento del livello quanti-qualitativo delle produzioni zootecniche nel complesso (ad esempio: latte, carne, lana, ecc.), consentendo di perfezionare sensibilmente il livello di autoapprovvigionamento di prodotti zootecnici del Paese.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione del provvedimento legislativo proposto sono:

Tipo di indicatore	Data di verifica dell'indicatore	Indicatore
Capi iscritti ai rispettivi Libri genealogici di specie/razza	Dal 1°/11/2018, data di entrata in vigore del Reg. (UE) 2016/1012	Numero, variazione annuale
Costituzione della Banca Dati Unica Zootecnica	Entro 2023	Costituzione della Banca dati

(BDUZ)		(SI/NO)
Definizione da parte del Comitato Nazionale Zootecnico (CNZ) delle regole per la registrazione, organizzazione, conservazione e divulgazione dei dati presenti nella Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ)	Entro 18 mesi dall'approvazione del D.L.vo	Predisposizione del documento (SI/NO)
Trasformazione di almeno il 50% degli Enti selezionatori in Associazioni di 1° grado (Associano direttamente gli allevatori)	Entro 12 mesi dall'approvazione del D.L.vo	Numero di Enti selezionatori che si trasformano in Associazioni di 1° grado: 10
Accorpamento di almeno il 50% degli Enti selezionatori di 1° grado in comparti produttivi (bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufali, equidi, ovi-caprini, suini).	Entro 18 mesi dall'approvazione del D.L.vo	Numero di Enti selezionatori accorpati: 10
Attuazione della specializzazione delle attività attraverso la raccolta dei dati negli allevamenti, svolta da Organizzazioni diverse dagli Enti selezionatori	Entro 18 mesi dall'approvazione del D.L.vo	Numero di Enti selezionatori che delegano la raccolta dei dati in allevamento: > 5
Presenza di Rappresentanti legali degli Enti selezionatori diversi dai Rappresentanti legali delle Organizzazioni a cui viene delegata la raccolta dati negli allevamenti	Entro 18 mesi dall'approvazione del D.L.vo	SI/NO
Presenza di Amministratori degli Enti selezionatori diversi dagli Amministratori delle Organizzazioni a cui viene delegata la raccolta dati negli allevamenti	Entro 18 mesi dall'approvazione del D.L.vo	SI/NO

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari pubblici dell'intervento regolatorio sono:

- I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e le loro associazioni o unioni.

I destinatari privati sono:

- gli allevatori e le loro Associazioni nazionali e regionali, gli enti selezionatori, le organizzazioni deputate alla raccolta dei dati. In particolare le 16 ANA diventano Enti selezionatori e/o Enti ibridatori (nel caso della specie suina) e associazioni di 1° livello per gli allevatori iscritti al libro genealogico che eseguono la selezione in purezza. Pertanto le Associazioni direttamente interessate sono le seguenti: A N A R B - Razza Bruna; A N A F I - Frisona Italiana; A N A P R I - Pezzata Rossa Italiana; ANABORAPI - Bovini Razza Piemontese; A N A B I C - Bovini Italiani da Carne; ANABORAVA - Bovini Razza Valdostana; ANARE - Razza Rendena; ANAGA - Grigio Alpina; ANACLI - Charolaise e Limousine; ANABORARE - Bovini Razza Reggiana; ANACRHAI - Cavallo Razza Haflinger Italiana; ANACAITPR - Cavallo Agricolo italiano e Tiro pesante rapido; ANAM - Cavallo razza Maremmana; ANASB - Specie Bufalina; ASSONAPA - Pastorizia; ANAS - Suini.

I destinatari indiretti sono i cittadini.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento regolatorio è stato discusso nell'ambito della riunione tecnica del 27 settembre 2017 (convocata con nota 24943 del 22.09.2017) con i rappresentanti delle Organizzazioni professionali Confagricoltura, Coldiretti, Copagri e Cia.

In particolare, nell'incontro è emersa la necessità delle aziende zootecniche di associarsi direttamente al proprio Ente selezionatore consentendo così la partecipazione in modo dinamico al sistema selettivo delle aziende. È stata inoltre evidenziata l'opportunità di una liberalizzazione dei servizi legati al miglioramento genetico animale, in linea con le disposizioni dell'Unione europea in materia.

Il 7 novembre 2017 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è tenuta la riunione tecnica con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali: UILA-UIL, FAI-CISL, FLAI-CGIL e Confederdia

Nel corso del suddetto incontro è emerso che in Italia il servizio dei controlli nelle aziende, rispetto a quello degli altri Paesi comunitari, non è altamente qualificato e il relativo personale ad esso dedicato è sempre in forte calo. La revisione della legge n. 30/1991 consentirà di riorganizzare attraverso la creazione di una Banca Dati Unica Zootecnica anche la consulenza agli allevatori. Al riguardo si è approfondito l'aspetto della gestione dei dati e la loro utilità ai fini della consulenza e della futura pianificazione delle politiche di sviluppo del settore zootecnico.

In questo contesto è stata sottolineata la necessaria di una condivisione, quanto più ampia possibile, da parte delle Organizzazioni sindacali per poter passare poi ad un confronto con le Regioni.

Nel complesso le Organizzazioni sindacali si sono mostrate in accordo con l'Amministrazione per l'impalcatura complessiva della proposta legislativa in oggetto in particolare hanno valutato positivamente l'aver considerato e riconosciuto, in un apposito articolo relativo alle disposizioni transitorie, le ANA esistenti come Enti selezionatori, così come indicato nello stesso regolamento n. 2016/1012.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1 e comporterebbe significative conseguenze negative per la tutela della sicurezza alimentare e per tutto il settore della produzione di animali di allevamento che, rimanendo ancorato ad una disciplina risalente, non garantirebbe né la sicurezza né la competitività dello stesso settore.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

In considerazione della necessità di aggiornare una legislazione di settore, tenuto conto anche dell'opportunità fornita dalla Legge delega, degli esiti delle consultazioni svolte, del panorama nazionale, degli scenari internazionali e della normativa europea, non si palesano spazi rilevanti per opzioni alternative.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'opzione prescelta presenta i seguenti vantaggi:

- aggiornamento e adeguamento della normativa di settore, anche in considerazione dell'applicazione a livello unionale di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1012;
- riorganizzazione ed ammodernamento del settore in questione, anche attraverso la creazione di Associazioni di primo grado a livello dei seguenti comparti: bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufali, equidi, ovi-caprini, suini;
- creazione di una Banca Dati Unica Zootecnica accessibile anche ai servizi di consulenza aziendale in agricoltura;
- specializzazione e liberalizzazione dei servizi legati al miglioramento genetico animale;
- armonizzazione dei sistemi di raccolta dati negli allevamenti e di accessibilità degli stessi per poterli poi impiegare nella consulenza in agricoltura ed il miglioramento genetico.

In particolare, l'introduzione del presente provvedimento legislativo consentirà a circa 30 mila aziende zootecniche di associarsi direttamente al proprio Ente selezionatore, che diventerà pertanto Associazione di allevatori di primo grado, consentendo così la partecipazione in modo dinamico al sistema selettivo delle aziende.

Inoltre, con la costituzione della Banca Dati Unica Zootecnica verranno valorizzati i dati raccolti (multifunzionalità dei dati) nelle aziende zootecniche, anche con la creazione di procedure informatiche consultabili, previo accreditamento, dagli Enti selezionatori per l'elaborazione degli indici genetici, dagli operatori del settore per finalità di studio e di ricerca, nonché dagli organismi che effettuano la consulenza nelle aziende zootecniche. Indirettamente si potranno innovare tecnologicamente i servizi anche con l'introduzione di sistemi automatizzati per la raccolta delle informazioni nelle aziende zootecniche.

Nel complesso questo avrà come effetto una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende zootecniche nazionali.

Infine, in materia di liberalizzazione dei servizi legati al miglioramento genetico animale, potrà essere riconosciuto come Ente selezionatore qualunque Organismo in possesso di requisiti specifici previsti dal decreto legislativo, in linea con le disposizioni dell'Unione europea in materia.

Non si rilevano svantaggi.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Non è possibile, al momento, valutare in maniera dettagliata gli effetti diretti dell'intervento. Tuttavia, è possibile prevedere con ragionevole certezza che gli effetti saranno positivi poiché il sistema consentirà sempre più di caratterizzare e valorizzare il patrimonio zootecnico nazionale; di salvaguardare la biodiversità e migliorare le performance generali degli allevamenti zootecnici italiani e la relativa sostenibilità ambientale, con maggiori garanzie per la qualità e la sicurezza alimentare.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non vengono introdotti oneri informativi e costi amministrativi a carico delle imprese e dei cittadini. Ai sensi della legge n. 30 del 1991, le Associazioni presentano annualmente al MiPAAF un programma per la tenuta dei Libri genealogici, con i relativi costi. Con l'introduzione del nuovo Decreto legislativo, tale programma di tenuta dei Libri genealogici sarà denominato "Programma genetico" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/1012, comprendente le medesime finalità. Pertanto, trattandosi del medesimo programma, non sono ravvisabili nuovi costi amministrativi.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli Enti responsabili dell'attuazione dell'opzione prescelta possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti le attuali dotazioni in termini di strumentazione, tecnologie e risorse umane in possesso degli Enti selezionatori sono in grado di far fronte alla realizzazione dei programmi genetici e alla riorganizzazione del sistema allevatorio italiano.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il processo di riorganizzazione in questione favorirà un ammodernamento delle attività legate al settore della riproduzione e selezione degli animali di interesse zootecnico, una maggiore fruibilità e qualità dei dati raccolti sul bestiame e rilevati nelle aziende; dati che saranno impiegati sia per i fini della selezione in campo animale che per la consulenza aziendale, nonché ai fini della programmazione e pianificazione delle politiche agricole. Con la revisione della legge n. 30/1991 si otterrà una maggiore competitività della genetica italiana rispetto al contesto unionale e mondiale, alla luce di un allineamento con le procedure di riconoscimento dei soggetti che operano nell'ambito del miglioramento genetico, riproduzione animale e raccolta dati nelle aziende zootecniche italiane.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono, ciascuno per la propria competenza, l'Amministrazione centrale, le Amministrazioni regionali e gli Enti interessati.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Sarà cura delle Amministrazioni competenti (Mipaaf-Regioni) diffondere tra gli operatori del settore le novità apportate dall'intervento legislativo.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

A partire dal diciottesimo mese successivo all'approvazione del presente provvedimento legislativo, sarà effettuata la verifica e il monitoraggio dell'avvenuta prescritta trasformazione degli Enti selezionatori in Associazioni di I° livello. Si procederà, inoltre, a verificare che almeno il 50% di tali enti si accorpino nei seguenti comparti: bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufali, equidi, ovi-caprini, suini.

Sarà oggetto di verifica e monitoraggio a partire dal diciottesimo mese successivo all'approvazione del presente provvedimento legislativo anche che la raccolta dei dati venga effettuata da Organizzazioni diverse dagli Enti selezionatori.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono stati previsti meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

I principali aspetti che saranno oggetto di valutazione ex post saranno:

- 1) L'aggregazione delle attuali Associazioni Nazionali Allevatori in Enti selezionatori almeno nei seguenti comparti: bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.
- 2) Il numero dei Capi iscritti ai rispettivi Libri genealogici di specie/razza.
- 3) La percentuale del numero di degli Enti selezionatori trasformati in Associazioni di I° grado (Associano direttamente gli allevatori).

- 4) Grado di attuazione della specializzazione delle attività attraverso la raccolta dei dati negli allevamenti, svolta da Organizzazioni diverse dagli Enti selezionatori.
- 5) Analisi dei dati della Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ).
- 6) grado di definizione e funzionamento delle regole per la registrazione, organizzazione, conservazione e divulgazione dei dati presenti nella Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ).

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello europeo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: “SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154.

Referente: dott.ssa Anna Iele - tel. 0646655045 - e-mail a.iele@politicheagricole.it
dott.ssa Federica Agati - tel. 0646653269 - e-mail f.agati@politicheagricole.it

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, che, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

I principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare per l'esercizio della delega, sono elencati al comma 4 dello stesso articolo e sono i seguenti:

- a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;
- b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
- c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;
- d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;
- e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;
- f) previsione della possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni

riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico;

g) accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento (UE) 2016/1012 dell' 8 giugno 2016 introduce e definisce norme sulla riproduzione e selezione degli animali di interesse zootecnico, che dovranno essere applicate a decorrere dal prossimo 1° novembre 2018. L'intervento proposto risponde, pertanto, prioritariamente alla necessità di adeguare alla normativa dell'Unione europea la normativa italiana vigente in materia, costituita dalla legge n. 30 del 1991, con particolare riguardo al riconoscimento degli Enti selezionatori, all'approvazione dei programmi genetici, all'iscrizione degli animali al libro genealogico e ai rispettivi registri, all'emissione dei certificati genealogici e infine all'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia della riproduzione animale attualmente è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata e integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, e dal relativo regolamento esecutivo, approvato con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della sanità del 19 luglio 2000, n. 403.

La legge citata individua i principi fondamentali della materia, tra i quali vi sono l'istituzione dei libri genealogici per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico, lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico.

In particolare, la legge in questione dispone che i libri genealogici siano istituiti, previa approvazione del Ministero, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso di determinati requisiti e che siano tenuti sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto del Ministero. I requisiti per il riconoscimento degli Enti selezionatori e dei relativi programmi genetici sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La legge n. 30 del 1991, pertanto, predetermina quale associazione possa o debba gestire programmi genetici per determinate razze. A tal proposito, la legge stabilisce che l'Associazione italiana allevatori (AIA) tenga i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina autoctone a limitata diffusione e che i registri anagrafici per le razze ovine e caprine siano tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime.

I controlli delle attitudini produttive sono attualmente svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'AIA, conformemente ad appositi disciplinari, senza la separazione delle funzioni tra gli Enti selezionatori e gli Enti responsabili della raccolta dei dati in allevamento.

Sempre secondo la legge n. 30 del 1991, l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero con quelle delle Regioni e Province autonome, attraverso

la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 4, comma 2-*bis*).

La legge n. 30 del 1991, infine, dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga e mantenga aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

In forza delle modifiche sostanziali apportate dal regolamento (UE) n. 2016/102 alla disciplina della riproduzione animale, l'intervento regolatorio abroga e sostituisce la legge n. 30 del 1991.

Si riportano di seguito i principali elementi di novità rispetto alla disciplina attualmente vigente.

Lo schema di decreto legislativo mira innanzitutto a garantire la specializzazione delle attività e ad assicurare una piena terzietà sulla qualità dei dati e la loro validazione in termini tecnico-scientifici, la raccolta dei dati aziendali (ivi compresi di dati della produttività animale).

Con riferimento ai controlli della produttività animale, viene istituito un Comitato Tecnico Nazionale (CTN) con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti.

Sono, inoltre, fissati i requisiti specifici che devono possedere gli Enti selezionatori per poter accedere ad eventuali contributi pubblici.

Tali Enti potranno essere riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quale autorità competente, e svolgere tutte le attività compatibili con la gestione dei programmi genetici riconosciuti, solo se trattasi di Associazioni di primo grado riunite in comparti ben definiti (bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufali, equidi, ovi-caprini, suini) e se rispondenti a determinati requisiti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento regolatorio proposto è coerente con i principi costituzionali. Il testo del provvedimento è stato, infatti, predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea sia in relazione al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni contenute nell'articolato del Decreto legislativo proposto sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni del disegno di legge in commento non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma, e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il disegno di legge in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato attuale non risultano essere stati presentati, né essere in discussione, progetti di Legge inerenti alla materia oggetto dello schema di Decreto legislativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta attualmente pendente alcun giudizio di costituzionalità su norme relative all'oggetto del Decreto legislativo proposto. L'assenza di pronunce della Corte Costituzionale sull'oggetto del provvedimento non ha determinato un indirizzo giurisprudenziale in tal senso.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le norme dell'Unione europea in materia di riproduzione animale sono dettate dal regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale, la cui applicazione è prevista a far data dal 1° novembre 2018.

In particolare il regolamento citato disciplina:

- le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione;

- le norme per il riconoscimento degli Enti selezionatori e degli Enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi genetici;
- i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli Enti selezionatori e degli Enti ibridatori;
- le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;
- le norme relative alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori;
- le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale;
- le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali e, in particolare, quelle sugli Enti selezionatori e sugli Enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali;
- le norme relative all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché le norme relative alla corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri;
- le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei Paesi terzi.

Le principali novità introdotte dal regolamento (UE) 2016/1012 riguardano i seguenti aspetti:

- a) il riconoscimento dell'“Ente selezionatore” in possesso dei requisiti previsti dal regolamento quale “associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diverso dall'autorità competente”, previa presentazione della domanda di riconoscimento all'Autorità competente dello Stato membro in cui esso stesso è ubicato. In Italia l'Autorità competente è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- b) la presentazione dei programmi genetici da parte degli Enti selezionatori;
- c) l'approvazione dei programmi genetici predisposti dagli Enti selezionatori da parte dell'Autorità competente dello Stato membro;
- d) la possibilità che uno Stato membro chieda ad un altro Stato membro che un proprio Ente selezionatore possa operare sul territorio di quest'ultimo;
- e) le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli Enti selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali.

Il Regolamento (UE) n. 2016/1012 non prevede l'autonoma esistenza dei controlli funzionali, che vengono visti solo come una parte delle attività che compongono lo schema di selezione, nell'ambito di un programma genetico. Esso distingue, inoltre, il riconoscimento dell'associazione di allevatori quale “Ente selezionatore” dall'approvazione del programma genetico attuato dall'Ente stesso.

Il regolamento prevede, poi, che qualsiasi associazione di allevatori possa richiedere all'autorità competente dello stato membro in cui ha sede, il riconoscimento quale ente selezionatore e l'approvazione di uno o più programmi genetici. Pertanto, non risulta possibile predeterminare, come attualmente previsto dalla legge n. 30 del 1991, quale associazione possa o debba gestire programmi genetici per determinate razze.

Il programma genetico, inoltre, include sia il libro genealogico che i registri anagrafici e può, in base al regolamento, avere diversi obiettivi: il miglioramento, la conservazione, la creazione e la ricostituzione di una razza, attualmente, invece, ripartiti tra i libri genealogici (miglioramento genetico) e i registri anagrafici (conservazione della razza).

Un altro aspetto di novità del regolamento riguarda la separazione delle funzioni degli Enti selezionatori da quelle relative alla raccolta dati in allevamento. I controlli, necessari per effettuare le valutazioni genetiche, devono essere svolti, quando previsti dal programma genetico, dall'Ente selezionatore che può decidere di delegarli a terzi e tale scelta eventuale deve essere inclusa nel programma genetico al momento della richiesta di approvazione al Ministero.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono allo stato attuale procedure di infrazione nei confronti dell'Italia relative all'oggetto del presente Decreto legislativo.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea vertenti su materie oggetto del presente intervento normativo, né indicazioni da parte della giurisprudenza europea sullo specifico problema, affrontato dal presente schema di Decreto legislativo.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto la previsione di una disciplina sanzionatoria per la violazione di norme regolamentari è demandata a ciascun Stato membro.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Si è evitato di fornire definizioni già contenute nel regolamento, operando meri rinvii. Le definizioni contenute nel provvedimento in esame rimandano a quelle già contenute nel regolamento (UE) n. 2016/21012.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella proposta normativa, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non ha effetti abrogativi impliciti ma abroga esplicitamente la Legge 15 gennaio 1991, n. 30.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo normativo proposto non prevede effetti retroattivi nel suo articolato, né reviviscenza di norme precedentemente abrogate o norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il testo normativo proposto prevede che, entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore, sia modificato, di concerto con il Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il decreto 19 luglio 2000, n.403 recante il regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n 30.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati già disponibili presso l'Amministrazione proponente.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare, gli articoli 14 e 17;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale;

VISTO l'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n.154, recante delega al Governo per il riordino degli Enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale e, in particolare, l'articolo 15;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ ;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del _____ ;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ ;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;



EMANA

il seguente decreto legislativo

Capo I

LIBRI GENEALOGICI, RACCOLTA DATI IN ALLEVAMENTO E VALUTAZIONI
GENETICHE DEL BESTIAME

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua i principi fondamentali della disciplina in materia di riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto, ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, disciplina:

- a) il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;
- b) l'approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;
- c) la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a);
- d) lo svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a).

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, è definita "Associazione di primo grado" un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di "Ente selezionatore", "Ente ibridatore", "libro genealogico", "programma genetico", "razza" e "registro suini ibridi", di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012.



ART. 3

(Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, è l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8, del regolamento (UE) n. 2016/1012.
2. Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.
3. Il Ministero approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012.
4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione.
4. Il Ministero approva e coordina i registri dei suini ibridi riproduttori e ne stabilisce i relativi disciplinari per la cui attuazione si avvale degli Enti selezionatori della specie suina.
5. Il Ministero vigila sull'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento;

ART. 4

(Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione)

1. La raccolta dei dati in allevamento può essere svolta da dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione.
2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali;
 - b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;
 - c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;
 - d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4;
 - e) personalità giuridica senza fini di lucro;
 - f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto;
 - g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012.



3. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, che può essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

4. I dati di cui al comma 1 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, e garantendo l'accessibilità ai soggetti interessati con l'esclusione dei dati sanitari e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 5

(Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici)

1. Nel rispetto del regolamento UE n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato nazionale zootecnico, le linee guida di natura tecnica, al fine di assicurare il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica.

ART. 6

(Finanziamento dei programmi genetici)

1. Gli Enti selezionatori per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro aggregate nei comparti di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo;
- b) non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli Direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attività di raccolta dati in allevamento di cui alla lettera c);



c) nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attività e la terzietà sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del comma 1 gli Statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero.

3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attività attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico.

4. Le attività degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si configurano come attività di natura non commerciale.

Capo II

RIPRODUZIONE ANIMALE

ART. 7

(Riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale)

1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico di cui all'articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 5, per tutte le specie ad eccezione delle specie ovina e caprina, per le quali la presente condizione è obbligatoria solo negli allevamenti che partecipano ad un programma genetico.

2. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione per inseminazione artificiale devono essere iscritti al libro genealogico oppure anche, per la specie suina, agli appositi registri dei suini ibridi, e aver superato con esito favorevole le valutazioni genetiche, ove previste dal relativo programma genetico, entro i limiti fissati per l'effettuazione delle stesse valutazioni genetiche.

3. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero, possono, autorizzare l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli e asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un programma genetico.

4. Nelle zone di produzione dei muli, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

5. È ammesso il trapianto embrionale nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo animale, a condizione che gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico.



6. Per la specie suina, sono vietati l'esercizio della fecondazione in forma girovaga e la monta pubblica naturale.

ART. 8

(Pratica della inseminazione artificiale)

1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
 - a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
 - b) da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, operanti nell'ambito di un impianto di inseminazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme.

ART. 9

(Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi)

1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. È altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.
2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.
3. L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi è ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocità.
4. Non è ammessa l'introduzione da Paesi Terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.

ART. 10

(Deroghe per l'impiego di riproduttori)

1. Il Ministero, su parere del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentite le Regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e di sperimentazione.



ART. 11

(Disposizioni attuative)

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto.

Capo III

SANZIONI

ART. 12

(Applicazione delle sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;
- b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;
- c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
- d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelamente.

3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403.



4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a ciò preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformità dalle prescrizioni in esso contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:

- a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7, 11, 14, 24 e 25, in materia di autorizzazioni, agli articoli 6, e 35, in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 13, 35 e 37, in materia di centri di produzione dello sperma, agli articoli 16, 35 e 37, in materia di recapiti; agli articoli 28, 35 e 37, in materia di gruppi di raccolta, agli articoli 29, 35 e 37, in materia di centri di produzione di embrioni;
- b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 33 e 35, in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

- a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4;
- b) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero.

8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che tengono i libri genealogici e i registri anagrafici già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono Enti selezionatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. I soggetti detentori di registri riproduttori suini ibridi già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono Enti ibridatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2.



3. I disciplinari, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dei libri genealogici e dei registri anagrafici, nonché i registri suini riproduttori ibridi, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012.

4. I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. I "Registri anagrafici" già approvati sono considerati libri genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità riferita alla razza o specie.

6. L'articolo 4, comma 2, lettera f), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. L'articolo 6, comma 1, lettera a), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima di tale data potranno accedere ad eventuali finanziamenti pubblici Associazioni temporanee di scopo tra Enti selezionatori del medesimo comparto.

8. L'articolo 6, comma 1, lettera b), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 15

(Disposizioni finali)

1. La legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogata.

2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

